



prassi

L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI AI CITTADINI CROATI (CIRCOLARE INPS N. 95 DEL 31/05/2017)

La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea dal 1° luglio 2013, in quanto da tale data è in vigore il Trattato del 9 dicembre 2011, relativo alla sua adesione all'Unione (cfr. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 112 del 24 aprile 2012, e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42). Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche e il regolamento n. 1231/2010 hanno trovato applicazione anche nei rapporti con la Croazia, sostituendo la previgente Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 ed il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003, salvo alcune disposizioni rimaste ancora in vigore (vedi i punti 8, 9 e 12.1 della circolare n. 109/2013).

In aggiunta, dal 1 gennaio 2017, è applicabile anche alla Repubblica Croata, l'Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni dei regolamenti comunitari, le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, approvate dallo specifico Comitato misto per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione, le relative disposizioni amministrative ed operative emanate dall'Istituto, con particolare riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi (circolare n. 109/2013, punto 7) e alle disposizioni per la trattazione e la definizione delle domande di prestazione in base ai regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009, **sono applicabili**, oltre che ai rapporti tra la Svizzera e i 27 Stati dell'Unione europea, anche a quelli tra la Svizzera e la Croazia. Di conseguenza, deve ritenersi superato quanto indicato al punto 11 della circolare n. 109/2013, in merito all'inapplicabilità dell'Accordo CH-UE alla Croazia.

Brescia, 12 giugno 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it